



DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 19 del 27/02/2026

Oggetto: L.P. 15/2005 E S.M. E I. ANNO 2026: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ALLOGGI DA DESTINARE ALLE EMERGENZE ABITATIVE.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **11.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 7 dd. 05.06.2025, con l'assistenza Segretario Reggente della Comunità dr. Luisa Degiampietro, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. la politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e Rovereto e dei Comprensori (enti locali).

Dato atto che con il D.P.P. n. 113 del 25.06.2010 sono state trasferite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme – ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – tra l'altro, le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata prima delegate al Comprensorio della Valle di Fiemme.

Premesso inoltre:

- che l'articolo 5, comma 4 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. prevede, in casi di urgente necessità, la messa a disposizione in via temporanea, a canone sostenibile, di alloggi di proprietà di ITEA S.p.A. a soggetti individuati dagli enti locali, prescindendo dalle graduatorie;
- che l'articolo 6, comma 5 bis, secondo periodo, della succitata legge provinciale, prevede che ITEA S.p.A. possa locare alloggi, su proposta dell'ente locale, per un periodo massimo di 18 mesi, a nuclei sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'edilizia pubblica, secondo criteri e casi individuati con delibera di Giunta provinciale.

Visto l'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/leg. del 12 dicembre 2011 e s.m. che individua i casi straordinari di urgente necessità per i quali è possibile presentare domanda di locazione temporanea da parte di nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica e prevede – fra l'altro – che l'ente locale definisca annualmente il numero di alloggi da destinare a queste finalità; lo stesso articolo, al comma 6, dispone inoltre che resta fermo quanto previsto dagli atti attuativi dell'art. 6, comma 5 bis delle legge.

Vista inoltre la deliberazione di Giunta provinciale n. 1778 del 29.09.2023 - che individua i casi in cui ITEA S.p.A. – su proposta dell'ente locale – è autorizzata a locare alloggi a nuclei familiari in assenza dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica ai sensi dell'art. 6 comma 5 bis, secondo periodo, della legge.

Rilevato pertanto che vi sono due canali di intervento con modalità distinte:

- nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica: applicazione canone sostenibile – durata massima della locazione disciplinata dall'attuale normativa in anni tre, prorogabile in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa – obbligo di presentare domanda di alloggio a canone sostenibile entro il termine stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale dell'anno in cui è stata disposta l'autorizzazione alla locazione per urgente necessità;
- nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica – applicazione canone concordato – durata massima della locazione 18 mesi.

Dato atto che si rende necessario determinare il numero di alloggi da destinare per l'anno 2026 ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni sopra richiamate.

Richiamato il decreto n. 53 del 20.06.2024 con il quale sono stati approvati i criteri di priorità per la valutazione delle domande di locazione temporanea degli alloggi a canone sostenibile, per i casi di urgente necessità.

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della provincia n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m..

Richiamate le seguenti fonti legislative ed amministrative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- Statuto della Comunità territoriale della Val di Fiemme, approvato con decreto del Presidente n. 2/2016;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai funzionari responsabili e previsti dall'art. 185 della L.R. 2/2018, che si allegano al presente provvedimento.

DECRETA

1. di individuare per l'anno 2026 - per i casi specificati dall'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (L.P. 15/2005 e s.m. e i.) e dalla delibera di Giunta Provinciale n. 1778 di data 29 settembre 2023 - numero uno alloggio da destinare alle emergenze abitative di cui all'art. 5 comma 4 o art. 6 comma 5 bis, della L.P. 15/2005 e s.m. e i.;
2. di precisare che l'eventuale assegnazione degli alloggi a canone sostenibile, messi in disponibilità da ITEA S.p.a., per i casi di urgente necessità di cui all'art. 5 comma 4, sarà effettuata nel rispetto della graduatoria formata secondo i criteri di priorità di cui al decreto del Presidente n. 53 del 20.06.2024, mentre l'assegnazione di cui all'art. 6 comma 5 bis della L.P. 15/2005 sarà effettuata secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta Provinciale nr. 1778 del 29.09.2023;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **19**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **L.P. 15/2005 E S.M. E I. ANNO 2026: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ALLOGGI DA DESTINARE ALLE EMERGENZE ABITATIVE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/02/2026

Il Responsabile di Settore

arch. Susanna De Biasio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 27/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 27/02/2026
Degiampietro Luisa in data 27/02/2026